

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

mese di MARZO 2009

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0									

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 15 marzo 2009 al 14 aprile 2009, è pari a a 0,375%

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Corpo dei Granatieri di Sardegna

Data di emissione il 16 aprile 2009

Roma Capitale

Data di emissione il 21 aprile 2009

Indro Montanelli

Data di emissione il 22 aprile 2009

Made in Italy dedicato a Bulgari

Data di emissione il 24 aprile 2009

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

Data di emissione il 2 maggio 2009

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Come possono essere i contributi?

I contributi possono essere:

- **CONTRIBUTI EFFETTIVI** - Sono quelli versati in costanza di rapporto di lavoro, di convenzione o di iscrizione
- **CONTRIBUTI VOLONTARI** - Sono i versamenti su base volontaria per migliorare la posizione previdenziale
- **CONTRIBUTO DI RISCATTO** - Sono le somme richieste per il riconoscimento previdenziale di determinati servizi o periodi, calcolate in relazione all'età, al sesso e alla retribuzione alla data della domanda, atte a garantire la riserva matematica per l'erogazione dei futuri benefici economici
- **CONTRIBUTI FIGURATIVI** - Sono i contributi fittizi per alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro riconosciuti gratuitamente
- **CONTRIBUTI RICONGIUNTI** - Sono i contributi trasferiti da altro ente previdenziale ai fini di una unica posizione previdenziale

Quali sono le varie tipologie della pensione?

Le pensioni possono essere:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA** - La pensione che si consegue al compimento dell'età pensionabile
- **PENSIONE DI ANZIANITA'** - La pensione che si consegue maturati i requisiti, prima dell'età pensionabile

Inoltre distinguiamo:

- la **PENSIONE DIRETTA** che è il trattamento conseguito dal lavoratore
- la **PENSIONE INDIRETTA** che è il trattamento che va agli eredi aventi diritto per decesso del lavoratore
- la **PENSIONE DI REVERSIBILITA'** che è il trattamento che va agli eredi aventi diritto per decesso del pensionato

- la **PENSIONE INVALIDITA'** che è il trattamento che viene erogato per inabilità del lavoratore
- la **PENSIONE DI PRIVILEGIO** che è il trattamento che viene erogato al lavoratore, pubblico dipendente, divenuto inabile per motivi di servizio.

MADRE MEDICO - I DIVIETI DI LICENZIAMENTO

In base all'art. 54 del decreto legislativo 151/2001, il divieto di licenziamento della lavoratrice scatta dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino e in caso di adozione o di affidamento fino a un anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Il divieto non è assoluto in quanto in determinate situazioni sono previste delle eccezioni.

▪ **divieto di licenziamento**

- dall'inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino
- bambino nato morto o deceduto entro il periodo di astensione obbligatoria post-partum fino allo scadere dei tre mesi (quattro in caso di flessibilità, cinque in caso di parto prematuro) dal giorno del parto
- decesso del bambino tra i tre mesi e un anno di età, per dieci giorni dalla data della morte

▪ **licenziamento ammesso**

- per colpa grave da parte della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro (se il licenziamento per giusta causa avviene durante il congedo per maternità la lavoratrice non perde il diritto all'indennità di maternità)
- per cessazione dell'attività dell'azienda
- per scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato
- in caso di esito negativo del periodo di prova.

Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione dell'articolo 54 del DLgs 151/2001 è nullo.

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”

CAPO IX

Divieto di licenziamento, dimissioni, diritto al rientro

Articolo 54

Divieto di licenziamento

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2 legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4 decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566 art. 2 comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza; all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
 - a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
 - c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

- d) di esito negativo della prova resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.
 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
 6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 5 milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Sconto docenti

Gli insegnanti che intendono beneficiare della detrazione, pari al 19% con tetto di spesa a 500 euro, riconosciuta per l'autoaggiornamento e la formazione devono dichiarare, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia lo status di docente (di ruolo o con incarico annuale) sia la circostanza che i beni e i servizi acquistati (ad esempio: libri, software didattici, seminari) sono relativi alla professione svolta. Il Caf, infatti, non può sapere se una determinata spesa è effettivamente finalizzata a migliorare la professionalità del docente. Il chiarimento arriva con la circolare n. 18/E in cui l'Agenzia delle Entrate risponde, come ogni anno, ai quesiti sul modello 730 posti dai Caf.

Detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero: ok all'autocertificazione

Un'altra risposta riguarda la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero: il contribuente che invia con periodicità somme, come ad esempio gli assegni familiari, non legate a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria deve autocertificare questa circostanza, salvo provare, in caso di richiesta da parte degli uffici dell'Agenzia, che gli assegni siano stati effettivamente trasferiti (ad esempio attraverso i documenti bancari).

Quadro "residenza anagrafica" in bianco se dal 2008 non si è cambiato indirizzo

Tra i quesiti posti dai Caf, inoltre, quello relativo alla possibilità di indicare nel frontespizio del modello 730 la residenza del contribuente a prescindere dal fatto che sia variata o meno. Secondo l'Agenzia, però, il quadro "residenza anagrafica" va compilato solo nel caso in cui l'indirizzo è cambiato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione. Il Caf può tuttavia chiedere al contribuente di indicare la residenza in un documento a parte, in modo tale da poterlo sempre rintracciare all'indirizzo aggiornato anno per anno.

Farmaci, dal 1° gennaio 2008 solo scontrini perfettamente "parlanti"

Escono completamente di scena gli scontrini relativi all'acquisto di farmaci non pienamente "parlanti". L'Agenzia esclude infatti l'eventualità di utilizzare l'autocertificazione per quelli privi di codice fiscale, anche se riportano le informazioni relative a natura, qualità e quantità del bene. Gli scontrini emessi a partire dal 1° gennaio 2008, dunque, sono considerati validi ai fini della detrazione solo se completi di tutte le caratteristiche richieste (natura, qualità, quantità dei medicinali e codice fiscale).

Universitari in affitto con sconto, ma l'alloggio deve essere in Italia

Detrazione per studenti in affitto estesa ad alcuni tipi di contratti di ospitalità ma off limits se l'alloggio si trova all'estero. Lo sconto - pari al 19% su un importo massimo di 2.633 euro - riconosciuto agli universitari iscritti presso un ateneo situato in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque in una provincia diversa, si applica infatti a patto che l'alloggio si trovi in Italia.

Frequenza di università privata, detrazione in linea con la statale

La circolare ribadisce inoltre che le spese per la frequenza di istituti o università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. Il tetto entro cui calcolare lo sconto è dunque costituito dalla misura massima delle tasse fissata dall'università pubblica di riferimento in relazione al corso frequentato.

Previdenza complementare, istruzioni per la deduzione

Infine, in presenza di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari il contribuente che vuole dedurre lo stesso tipo di onere escluso dal sostituto dal sostituto d'imposta e risultante dal Cud deve indicare e sottoscrivere sul documento di spesa la circostanza che l'importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente. Sarà cura del Caf informare correttamente il contribuente riguardo ai presupposti che legittimano la deduzione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE circolare 18/E (documento 106)

MATERNITA' FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'INPS col messaggio 17 aprile 2009 n. 8762, confermando le disposizioni emanate con la Circolare n.100/2008, comunica che nell'ambito dell'accredito figurativo e del riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, in presenza dei requisiti richiesti, il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto), indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento. Inoltre, la durata dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro da ammettere a riscatto è pari a quella determinata dall'art.32 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS circolare 100/2008 (documento 105)

PENSIONI 2008 - MANCATA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

La legge 247/2007 (Damiano-Prodi) potrebbe essere anticostituzionale nella parte in cui sospende per un anno l'indicizzazione delle pensioni otto volte superiori al minimo. Il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza (Luigi Perina) ha infatti accolto un ricorso di pensionati INPS ritenendolo rilevante e non manifestamente infondato. Ricordiamo che lo stesso Cazzola ha parlato, in merito al provvedimento che ha cancellato per quelle pensioni la perequazione automatica per il 2008, ritenendoli "ingiusti interventi normativi di dubbia costituzionalità poiché il blocco si tradurrebbe in una perdita di carattere permanente".

QUANDO IL MEDICO PUO' ANDARE IN PENSIONE?

Miniguida alle pensioni dei medici ospedalieri

La pensione si gode da vecchi, ma si costruisce da giovani. E' impensabile, dopo una certa età, presi dal panico per l'imminente età postlaborativa, cercare di farsi una previdenza complementare.

Nella frenesia della professione e immersi nel vortice del lavoro spesso si è distratti al pensiero del futuro, che si pensa lontano, ma che purtroppo giunge velocemente.

Inoltre in questi ultimi anni sono notevolmente cambiate le regole previdenziali e l'ombrello sociale ormai ha molti buchi.

Pertanto mi è sembrato fare cosa utile per i Colleghi Ospedalieri, scrivere un piccolo trattato, il più schematicamente possibile, per illustrare le attuali normative che regolano le pensioni sia per il lavoro in dipendenza, sia per quella del Fondo generale ENPAM, cui tutti i medici sono obbligatoriamente iscritti e che va considerata come un complemento alla pensione principale erogata dall'INPDAP.

Ciascuno potrà vedere quale sarà il suo futuro previdenziale e l'eventuale convenienza o meno ai riscatti o alla costruzione di una forma integrativa di tesaurizzazione mediante un risparmio personale o mediante una pensione complementare.

Spero la fatica possa essere di una certa utilità ai Colleghi.

Ringrazio vivamente il dott. Attilio Steffano di Assimedici (a@steffano.it) che ha provveduto alla stampa e alla divulgazione di questa miniguida.

Marco Perelli Ercolini

ATTIVITA' IN MALATTIA

Il dipendente, assente dal lavoro per malattia, sorpreso a svolgere attività che possono ritardare in qualche modo la sua guarigione e, conseguentemente, il rientro in ufficio, è suscettibile di licenziamento.

Corte di Cassazione sentenza 21 aprile 2009 numero 9474

INPS - PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO

Dopo le modifiche della legge 14/09, dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell'anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell'anno successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell'anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni.

La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.

In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell'anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 62 del 22 aprile 2009 (documento 107)

LAVORATRICE MADRE MEDICO

E' uscita la terza edizione, aggiornata al 31 marzo 2009, del CD *Lavoratrice madre medico* (autori Eolo Parodi e Marco Perelli Ercolini) edito dalla Fondazione ENPAM – Collana Universalia Multimediale, reperibile sul sito ENPAM e distribuito gratuitamente dalla Fondazione ENPAM via Torino , 38 Roma.

Argomenti trattati:

1. **INTRODUZIONE**
2. **PREMESSA**
3. **GENERALITA'**
4. **ATTUALE NORMATIVA**
 - 4.1 LAVORATRICE-MADRE MEDICO
 - 4.2 LAVORATRICE-MADRE MEDICO OSPEDALIERA
 - 4.3 MADRE-MEDICO DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 - 4.4 MADRE-MEDICO DIPENDENTE DA STRUTTURE PRIVATE (o assimilate)
 - 4.5 MADRE-MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
 - 4.5.1 NORMATIVA ENPAM
5. **PADRE BABY-SITTER**
6. **PARTI PLURIGEMELLARI**
7. **PERMESSI PER L'ALLATTAMENTO E LA CURA DEI FIGLI**
8. **ASSENZE PER LE MALATTIE DEI FIGLI**
9. **AGEVOLAZIONI IN CASO DI ADOZIONE**
10. **AGEVOLAZIONI PER I FIGLI DISABILI**
11. **ASPETTI PREVIDENZIALI**
12. **RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO**
13. **CONGEDO ORDINARIO (FERIE)**
14. **ALTRI DIRITTI**
15. **DIRITTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO**
16. **RIFLESSI FISCALI**
17. **CONGEDI PARENTALI**
18. **ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**
19. **ESTRATTI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**
20. **LEGGI PRINCIPALI**
 - 20.1 LEGGI ANTERIORI ALLA 1204/1971
 - 20.2 LEGGI POSTERIORI ALLA 1204/1971
21. **CIRCOLARI E RISOLUZIONI DI MAGGIOR RILIEVO**
22. **GLOSSARIO**
23. **MODULISTICA**

CONGRESSO FEDERSPEV

Dal 10 al 13 maggio 2009 a Chianciano Terme si terrà il 46° Congresso Nazionale della Federspev: Atto di giustizia sociale: detassare le pensioni”.

Lunedì 11 maggio si terrà, presieduta dal prof. Franco Abruzzo e con la partecipazione del prof. Marco Perelli Ercolini, del dott. Giuseppe Garraffo, una Tavola rotonda “*Pensioni di annata, pensioni dannate – Il dramma dei pensionati del ceto medio*” nella quale verranno dibattute le criticità delle pensioni e avanzate proposte per mantenerle allo stesso potere di acquisto ed evitare che da debiti di valore diventino semplici debiti di valuta.

RIFORME BRUNETTA

Dopo le riforme col decreto antifanulloni è allo studio un decreto legislativo di attuazione della riforma Brunetta: fine della stagione dei premi a pioggia, attivazione di nuovi meccanismi di valutazione e misurazione dell'attività amministrativa, rafforzamento del criterio di responsabilità dei dipendenti con relative sanzioni sino al licenziamento per insufficienza.

Per i medici controlli più severi sulle certificazioni: assenze per malattia giustificate solo con certificati rilasciati da una struttura pubblica o dal medico convenzionato per via telematica. Il medico che non rispetta l'obbligo rischia provvedimenti disciplinari fino alla revoca della convenzione.